

RAPPORTO  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 26 luglio 1966 in risposta alla mozione Guscetti - Danzi  
circa l'esenzione dei confederati dall'esame in sede di procedura  
per l'ottenimento della cittadinanza cantonale ticinese

(del 9 gennaio 1967)

Nella seduta di questo Gran Consiglio del 21 febbraio 1966, gli onorevoli Guscetti e Danzi chiesero, in via di mozione, che il Consiglio di Stato « presentasse le necessarie modifiche della legge 10 ottobre 1961 e del relativo regolamento di applicazione, affinché i confederati che la richiedono e che si ritengono meritevoli, possano ottenere la cittadinanza ticinese senza essere sottoposti a un esame ».

Con messaggio del 26 luglio 1966, il Consiglio di Stato prende posizione sulla mozione e si diffonde a lungo per chiarire i motivi che lo inducono ad opporsi a una modificazione della legge attualmente in vigore in quanto questa già prevede facilitazioni per i confederati che chiedono la cittadinanza ticinese. Recita, infatti, l'art. 24 della legge :

« E' presunta l'assimilazione del confederato :

- a) se è nato da madre ticinese, se ha frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni e non ha vissuto fuori del Cantone per più di dieci anni, oppure,
- b) se ha frequentato le scuole ticinesi durante almeno otto anni e ha risieduto nel Cantone durante venti anni dei quali ininterrottamente i dieci precedenti la domanda di acquisto della cittadinanza ticinese, oppure,
- c) se è di lingua materna italiana e ha frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

Verificandosi una di queste condizioni, il candidato è esonerato dall'esame previsto dall'art. 11, lett. a) ».

La mozione Guscetti - Danzi vorrebbe quindi che, indipendentemente da quanto previsto dall'art. 24 citato, i confederati che chiedono la cittadinanza ticinese non subiscano esame di sorta.

La Commissione della Legislazione si è occupata attentamente del problema sollevato dalla mozione e ha esaminato pure con particolare interesse i considerandi del Consiglio di Stato completati dall'on. direttore del Dipartimento che ha partecipato alla discussione. Le opinioni in proposito sono discordanti ; tuttavia, a forte maggioranza, la Commissione si è dichiarata di entrare nel merito della questione sollevata e ha fatto le seguenti considerazioni :

I cittadini stranieri che chiedono la cittadinanza ticinese devono essere in possesso dell'autorizzazione federale che è rilasciata dalla competente Autorità federale dopo aver esperito una inchiesta diretta e, in parte, con la collaborazione dell'Autorità cantonale. Il candidato è sottoposto ad un esame di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi e subisce una prova scritta e orale sulle conoscenze della lingua italiana con lo scopo, dice l'art. 11 della legge, « di accertarsi della

idoneità del richiedente ». Non c'è dubbio che questo esame serva a costatare il grado di istruzione e di maturità del candidato, mentre è per lo meno discutibile che da un ottimo esito dell'esame si possa formulare un identico favorevole giudizio sulla assimilazione. Qualche caso ha dimostrato che uno straniero che, per la sua preparazione scolastica, aveva brillantemente superato la prova nelle diverse materie, poco tempo dopo aver ottenuto la cittadinanza ha dimostrato di non aver affatto compreso il valore delle nostre istituzioni! E' evidente che il giudizio sulla assimilazione può essere falsato dall'esito dell'esame.

Se l'esame per gli stranieri è una prova che può essere ritenuta indispensabile — certamente se condotta con criteri che portano alla conoscenza del candidato, della sua maturità civica e democratica (è da considerarsi un non senso, però, l'esame a quegli stranieri nati e cresciuti nel nostro paese e che qui hanno frequentato le scuole giungendo a studi superiori!) — si ritiene che una prova nelle diverse materie scolastiche ai confederati non si giustifica tranne quella sulle conoscenze della lingua italiana. E qui la Commissione condivide le considerazioni espresse nel messaggio governativo nel senso cioè che per i confederati che non possono invocare l'esonero dall'esame a norma dell'art. 24 della legge, è giusto che uno dei requisiti che devono possedere per ottenere la cittadinanza ticinese sia quello importantissimo della conoscenza della lingua italiana, perchè è quella una condizione che si giustifica richiedere in un Cantone come il nostro.

Anche gli onorevoli colleghi che con la loro mozione hanno suscitato la discussione su questo oggetto, sono consenzienti che la prova per accertare le conoscenze della lingua italiana sia in ogni modo mantenuta.

Se il messaggio del Consiglio di Stato si è diffuso largamente per legittimare l'opportunità della prova in italiano, non porta invece particolari argomenti sulla legittimità dell'esame di civica, storia e geografia. La Commissione è del parere che, trattandosi di cittadini che hanno ricevuto in generale una istruzione scolastica e civica in Svizzera e che da anni soggiornano nel nostro Cantone, anche se non sono chiamati a ripetere mnemonicamente qualche fatto storico o dare indicazioni geografiche, la dimostrazione che si sono inseriti nella vita ticinese dovrebbe essere ben più valida per dimostrare la loro assimilazione. E molti di questi confederati sono membri attivi di società filantropiche, sportive, professionali o politiche, membri magari di consessi comunali: tangibile prova che l'assimilazione ai nostri usi e costumi è cosa fatta.

L'accertamento dell'idoneità alla cittadinanza ticinese con l'esame è superfluo non solo, ma suona, a parere nostro, in molti casi, offesa alle scuole che essi hanno frequentato e offesa ai cittadini di altro Cantone che, se chiedono la cittadinanza nostra lo fanno solo per affezione, per simpatia e non certo per interesse, in quanto vantaggi o svantaggi professionali non sono determinati dalla cittadinanza di quel Cantone piuttosto che del nostro.

La causa per cui i confederati che chiedono la cittadinanza ticinese sono pochi (una dozzina, in media, all'anno) non è certamente dovuta alle difficoltà dell'esame, invero semplice, o a una naturale ripulsione a una ingiustificata prova in materie scolastiche ritenute acquisite e potenziate dalla esperienza quotidiana o dall'interesse per una viva conoscenza del paese che li ospita: il problema è ben più vasto e la soluzione non la si può ricercare in questa legge. Dobbiamo tuttavia togliere gli ostacoli, anche presunti, e facilitare l'integrazione dei confederati per rafforzare la nostra tradizione politica e spirituale indebolite e minacciate dalla immigrazione straniera, senza perdere di vista beninteso la difesa della italianità del nostro Cantone.

La Commissione ritiene che il grado di assimilazione più che da un sommario esame debba risultare dal preavviso dell'Autorità comunale di domicilio del confederato, che più di tutti conosce o dovrebbe conoscere il candidato. Se il Comune di domicilio preavvisa favorevolmente l'attinenza comunale, lo farà con conoscenza

di causa, tanto più che sappiamo come la maggior parte dei nostri Comuni sia prudente nell'integrare nuovi cittadini. La salvaguardia della italianità del Ticino non è incrinata se anche qualche confederato non abbia subito un esame di storia, civica e geografia: la italianità del Ticino è problema ben più complesso. Una sufficiente o meno preparazione del confederato nelle materie scolastiche non migliora o peggiora la italianità del Cantone, la quale sarà solo difesa con provvedimenti legislativi o persuasivi di altra natura.

La soluzione prospettata nel messaggio e cioè di dare istruzioni all'esaminatore di limitare l'esame ai confederati alle sole nozioni di lingua italiana, storia, civica e geografia ticinesi non può trovare consenziente la Commissione, la cui maggioranza, contrariamente alle conclusioni del messaggio governativo che è per il rigetto della mozione, si pregia proporre al Gran Consiglio, per i motivi esposti nel presente rapporto, una modificazione della legge con l'aggiunta di una norma con la quale i confederati che chiedono la cittadinanza ticinese e l'attinenza comunale e che non hanno le condizioni previste dall'art. 24, devono subire solo una prova per accertare le loro conoscenze della lingua italiana; vi chiediamo pertanto l'adesione al disegno di legge allegato.

*Per la Commissione della Legislazione:*

R. Franzi, relatore

Barchi — Bernasconi — Bordoni —  
Induni — Masoni — Staffieri

Disegno di

## LEGGE

che modifica quella del 10 ottobre 1961 sull'acquisto e la perdita  
della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la mozione Guscetti - Danzi del 21 febbraio 1966;

visto il rapporto 9 gennaio 1967 n. 1386 R della Commissione della Legislazione,

*d e c r e t a:*

*Art. 1.* — L'art. 24 della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale è abrogato e sostituito dal seguente:

*Art. 24.*

**Esame**

L'esame di cui all'art. 11 lett. a) per il candidato confederato è sostituito da una prova sulle conoscenze della lingua italiana.

Il candidato è esonerato anche da tale prova qualora:

a) sia nato da madre ticinese, abbia frequentato le scuole ticinesi

durante almeno cinque anni e non abbia vissuto fuori del Cantone per più di dieci anni; oppure

b) abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno otto anni e abbia risieduto nel Cantone durante venti anni, dei quali ininterrottamente i dieci precedenti la domanda d'acquisto della cittadinanza ticinese; oppure

c) sia di lingua materna italiana e abbia frequentato le scuole ticinesi durante almeno cinque anni.

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---